CITTÀ DI LODI



Lodi, 12 luglio 2016 Cat. 09 Cl. 04 - f.

Ordinanza n. 300 del 12 07 2016

IL SINDACO

Premesso:

- che nella notte tra il 16 e il 17 luglio 2016 è in programma la manifestazione denominata "La Notte Bianca 2016":
- che in occasione di tale evento è prevista l'affluenza di un numero considerevole di persone;

Valutata l'opportunità di prevenire potenziali situazioni pregiudizievoli per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana connesse alla prevedibile dispersione di un elevato quantitativo di bottiglie in vetro, che potrebbero costituire una fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

Ritenuto di dover prevenire tale rischio adottando uno specifico provvedimento di divieto di detenzione e di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro in occasione della predetta manifestazione;

Richiamati i divieti stabiliti dall'art. 54 della legge n. 120/2010, di seguito sintetizzati:

- 1. divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 3,00 alle ore 6,00 in tutti i pubblici esercizi;
- 2. divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi di vicinato dalle ore 24,00 alle ore 6,00;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 come modificato dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito – con modificazioni- nella Legge n. 125 del 24 luglio 2008 ed il successivo intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 115/2011);

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008;

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Vista la legge n. 689 del 24 novembre 1981;

ORDINA

per le ragioni indicate in premessa, dalle ore 20,00 del 16 luglio 2016 alle ore 2,00 del 17 luglio 2016, è fatto divieto a chiunque:

a) di vendere per asporto - sia in forma fissa che ambulante - bevande contenute in bottiglie di vetro, anche se dispensate da distributori automatici;

CITTÀ DI LODI



- b) di consumare in luogo pubblico bevande contenute in bottiglie o in altri contenitori di vetro;
- c) di detenere in luogo pubblico bottiglie o altri contenitori di vetro.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, secondo la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981.

La Polizia Locale è demandata a fare osservare le disposizioni della presente ordinanza.

Il presente provvedimento, previa comunicazione al Prefetto di Lodi, è inviato per conoscenza, alle Forze di Polizia ex art. 16 L. n. 121/1981.

Viene inoltre pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Lodi e trasmesso agli esercenti delle attività che partecipano all'evento ed agli organi di informazione affinché ne venga data la massima diffusione.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Prefetto della Provincia di Lodi entro trenta giorni o al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini di legge.

IL SINDACO
Simone UGGETTI,